



# COMUNE DI SERGNANO

PROVINCIA DI CREMONA

Deliberazione n. **119**

In data **01/10/2021**

ORIGINALE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SERGNANO E L'ASSOCIAZIONE RANGERS D'ITALIA LOMBARDIA ONLUS IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE**

L'anno DUEMILAVENTUNO questo giorno UNO del mese di OTTOBRE alle ore 16:30 convocato con le prescritte modalità, presso la Sala Giunta Palazzo Comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano all'appello nominale:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presenza</i>
SCARPELLI ANGELO	SINDACO	S
SCARPELLI PASQUALE	VICESINDACO	S
BASCO PAOLA	ASSESSORE	C
PIACENTINI ALICE	ASSESSORE	N
VITTONI GIUSEPPE	ASSESSORE	S
<i>Presenti in sede n. 3</i>	<i>Presenti da remoto n. 1</i>	<i>Assenti n. 1</i>

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, del D.Lgs. 267/2000) il Vice Segretario Comunale Dott. Ficarelli Mario .

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **RICHIAMATE:**

- ✓ la Deliberazione di Consiglio Comunale n°21 del 24.03.2021 avente per oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2021.2023 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000). Nota di aggiornamento”, esecutiva ai sensi di legge;
- ✓ la Deliberazione di Consiglio Comunale n°22 del 24.03.2021 avente per oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione 2021.2023”, esecutiva ai sensi di legge;
- ✓ la Deliberazione di Giunta Comunale n°42 del 02.04.2021 avente per oggetto “Approvazione e assegnazione Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) – ANNO 2021 – Parte Finanziaria” esecutiva ai sensi di legge;

### **PRESO ATTO CHE:**

- ✓ l'Amministrazione Comunale di Sergnano ha necessità di attuare una programmata e compiuta tutela ecologico-ambientale del proprio territorio avvalendosi della collaborazione dell'Associazione di volontariato denominata “RANGERS D'ITALIA LOMBARDIA ONLUS” giuridicamente riconosciuta con D.P.R. 30 Marzo 1982 n°296;
- ✓ la suddetta associazione di volontariato effettuerà il servizio di controllo, accertamento e contestazione delle violazioni inerenti all'abbandono e alla gestione dei rifiuti previste nel Regolamento di Polizia Locale, nel Regolamento comunale per la gestione del centro raccolta rifiuti comunale, nel Regolamento di Igiene e nelle norme regionali e nazionali di riferimento;

**ESAMINATO** lo schema di convenzione, allegato “A” parte integrante del presente provvedimento, predisposta dal Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale per il “SERVIZIO DI TUTELA AMBIENTALE” da sottoscrivere tra il Comune di Sergnano e l'Associazione di volontariato denominata “Rangers D'Italia Lombardia Onlus” e ritenuto che questa sia meritevole di approvazione perché rispondente agli obiettivi che l'Amministrazione Comunale intende perseguire nella tutela ecologico-ambientale del proprio territorio, sino al 30/09/2022 in via sperimentale con eventuale prosieguo nel 2022 con apposito atto previa previsione di adeguata copertura di bilancio;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (TUEL);

**CON VOTI** favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

## DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** per i motivi citati in premessa l'allegata bozza di Convenzione (All. A), formata da n°14 articoli e che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con l'Associazione RANGERS D'ITALIA LOMBARDIA ONLUS in materia di tutela ambientale citata in premessa che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e di stabilire che la stessa avrà validità fino al 30.09.2022;
- 2) **DI DELEGARE** il Sindaco Angelo Scarpelli della sottoscrizione della Convenzione di cui al punto 1;
- 3) **DI STABILIRE** che l'Associazione si impegna ad avvalersi, per lo svolgimento delle attività nel territorio comunale, esclusivamente dei propri soci volontari ed a tal fine garantisca la qualifica di guardia giurata volontaria zoofila e micologica, con incarico di Ispettore Ambientale comunale, di almeno due unità per assicurare un monte ore complessivo di vigilanza mensile ad unità non inferiore a 16 ore;
- 4) **DI PREVEDERE** che, per il periodo di vigenza della convenzione, all'Associazione RANGERS D'ITALIA LOMBARDIA ONLUS, per lo svolgimento delle attività previste e stabilite nella suddetta verrà riconosciuto un contributo pari ad € 4.000,00, che verrà erogato come previsto all'art. 5 della Convenzione allegata;
- 5) **DI DEMANDARE** al servizio competente (Polizia Locale) di procedere con gli adempimenti conseguenti, riguardanti gli aspetti amministrativi e contabili.

Successivamente, la Giunta, valutata l'urgenza di provvedere in merito allo scopo di rendere efficace sin da subito, il presente atto, con ulteriore separata votazione all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del D.Lgs.18.08.2000 – TUEL).



Comune di  
Sergnano



Rangers d'Italia  
Lombardia Onlus

CONVENZIONE  
IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE

Approvato con delibera di Giunta Comunale n° del / 10 / 2021

L'anno 2021, il giorno del mese di

## **TRA**

Il **COMUNE DI SERGNANO**, con sede in Piazza IV Novembre n°8, C.F. e P.I. 0 0172790198, qui rappresentato dal Sig. Angelo Scarpelli, che interviene nella presente convenzione in qualità di Sindaco pro – tempore, domiciliato per la sua carica presso la sede municipale indicata.

## **E**

L'Associazione **RANGERS D'ITALIA LOMBARDIA ONLUS**, con sede in Via S. Andrea, 2 Lurago d'Erba -Co-, C.F. e P.I. 93015710135 qui rappresentato dal Presidente Sig. Emmanuele Marziali nato a Bergamo il 27.06.1974 – C.F. MRZMNL74H27A794L, domiciliato per la carica, in qualità di Rappresentante legale pro-tempore, in Via S. Andrea, 2 Lurago d'Erba (CO) il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione medesima;

### **PREMESSO che:**

- l'Associazione RANGERS D'ITALIA LOMBARDIA ONLUS risulta in possesso dei requisiti di moralità professionale e di adeguata attitudine allo svolgimento delle attività di vigilanza di cui alla presente convenzione in quanto i volontari sono in possesso di regolare Decreto Prefettizio di nomina a Guardia Particolare Giurata, ai sensi dell'art. 138 T.U.L.P.S. (R.D. 18/06/1931, n. 773);
- l'Associazione RANGERS D'ITALIA LOMBARDIA ONLUS è una Associazione iscritta nel Registro Generale Regionale del Volontariato di Regione Lombardia con decreto del Presidente della Giunta Regionale n°7810 del 28/09/2015
- l'Associazione RANGERS D'ITALIA LOMBARDIA ONLUS persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed opera per la tutela, l'educazione, la vigilanza ecologica ed il recupero ambientale, quale servizio reso sia alla collettività, sia alla persona, senza scopi di lucro;
- i volontari, in qualità di guardie particolari giurate, hanno l'obbligo di informare l'Autorità Giudiziaria dei fatti di cui vengono a conoscenza durante l'esercizio delle loro funzioni e previsti dalla legislazione vigente come reati;
- il Consiglio Comunale di Sergnano con deliberazione n°63 del 14/12/2007 ha approvato il Regolamento di Polizia Locale che prevede la potestà sanzionatoria per le guardie giurate delle Associazioni;

## **TUTTO QUANTO PREMESSO**

**fra i sopraccitati enti si conviene e si stipula quanto appresso:**

### **Art. 1 – Finalità**

1. In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'art. 56 del Codice del Terzo Settore, il Comune si avvale dell'Associazione RANGERS D'ITALIA LOMBARDIA ONLUS per attività di controllo e vigilanza del territorio comunale, complementari e non sostitutive dei servizi di propria competenza, finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente in generale ed in particolare del verde pubblico, per sviluppare l'educazione e l'informazione ambientale alla cittadinanza, per il conferimento e l'esercizio della figura dell'ispettore ambientale, per l'accertamento delle violazioni previste nel vigente regolamento di polizia locale;
2. L'Associazione RANGERS D'ITALIA LOMBARDIA ONLUS assicura la vigilanza

mediante propri volontari ma potrà, in parte, anche avvalersi, nell'espletamento della propria attività di personale professionalizzato alle proprie dipendenze o con contratto di collaborazione con l'Associazione, per rendere più efficace l'azione di controllo del territorio.

## **Art. 2 – Vigilanza**

1. Alle guardie è affidata l'attività di vigilanza e controllo nelle materie di competenza, la tutela del verde comunale e dei parchi, nonché dei regolamenti e ordinanze comunali. Collabora inoltre alle attività di informazione ed educazione ambientale della cittadinanza ed alla vigilanza sul rispetto delle normative relative alla tutela degli animali;
2. La vigilanza avverrà con le modalità e nei limiti delle attribuzioni proprie delle guardie zoofile e degli ispettori ambientali, assicurando comunque un raccordo col Comune ed una sistematicità di controllo nei periodi concordati con la presente convenzione. Nel caso dovessero intervenire interruzioni delle attività per giustificato motivo, ne dovrà essere data immediata comunicazione al Comune. Il Comune comunicherà ogni evento che possa incidere sulle attività di vigilanza.

## **Art. 3 – Modalità della vigilanza**

1. L'associazione RANGERS D'ITALIA LOMBARDIA ONLUS si impegna a:
  - collaborare con la Polizia Locale nelle verifiche sul territorio, nei tempi e nei modi concordati con l'Ufficio stesso, nonché in sinergia con altri uffici del Comune, ove richiesto;
  - partecipare ad eventuali iniziative in caso di emergenza ecologica, danni in materia ambientale e incendi in collaborazione con gli Enti preposti, se e in quanto richiesto;
  - partecipare a corsi, conferenze e iniziative in materia ambientale, da svolgere in locali concessi dal Comune e sul territorio e con il supporto organizzativo del Comune stesso;
  - partecipare a incontri con le scuole onde sensibilizzare il mondo scolastico in ordine alle funzioni delle Guardie ed ai contenuti della normativa di interesse ecologico-ambientale;
  - vigilare sugli animali d'affezione e sui fenomeni produttori il randagismo;
  - esercitare le attività di polizia giudiziaria nelle specifiche materie di competenza;
  - svolgere azioni di vigilanza nei parchi;
  - svolgere azioni di vigilanza per le materie di competenza delle guardie e degli ispettori ambientali, in occasione di eventi e manifestazioni;
  - svolgere un'azione di controllo sugli scarichi nei corpi idrici superficiali nonché nei fossi stradali, al fine di individuare eventuali scarichi abusivi e di segnalare tempestivamente al Servizio Polizia Locale;
  - vigilare sulle prescrizioni contenute nelle ordinanze e regolamenti Comunali in materia ambientale;
  - collaborare ad iniziative di educazione ambientale che l'Amministrazione Comunale intenda organizzare o alle quali intenda aderire;
2. Dell'attività svolta dovrà essere trasmesso al Comune un rendiconto bimestrale ed un consuntivo a fine anno.
3. L'Associazione RANGERS D'ITALIA LOMBARDIA ONLUS garantisce di poter realizzare l'attività oggetto della convenzione, avendo una struttura adeguata per numero di volontari, esperienza, formazione e aggiornamento. A tal fine si impegna con almeno n. 2 unità che potranno assicurare un monte ore complessivo di vigilanza

mensile non inferiore a 16 ore ad unità, fermo restando che la vigilanza sarà più intensa durante il periodo primaverile ed estiva. Nei rimanenti mesi dell'anno le ore di vigilanza saranno tali da concorrere almeno a costituire la media coi precedenti delle ore concordate.

4. Gli operatori inseriti nell'attività di vigilanza oggetto della presente convenzione dovranno essere in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche (superamento dell'esame di Guardia Volontaria) necessarie allo svolgimento del servizio. I volontari impegnati nel servizio utilizzeranno mezzi di proprietà dell'Associazione o i mezzi che l'amministrazione potrà mettere loro a disposizione.
5. Per le sanzioni elevate per inosservanza a normative Comunali, Regionali e Nazionali nella stesura del verbale di accertata violazione dovranno essere indicate le modalità di pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria e l'Autorità Amministrativa a cui il contravvenuto potrà inoltrare regolari scritti difensivi entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione o notificazione dell'atto.
6. In ogni caso, la contestazione e notificazione dell'atto dovrà, per avere un seguito procedurale regolare, essere estesa secondo i dettami stabiliti dall'art. 14 della Legge 689/1981 e s.m.i.
7. Nel caso la contestazione immediata non ha avuto luogo per giustificati motivi, il verbale dovrà essere inoltrato al Servizio Polizia Locale che procederà alla sola notifica dello stesso anche mediante invio tramite posta.
8. In tutti i casi, sarà cura dell'organo accertatore istruire le debite procedure per quegli atti che non avessero avuto la conciliazione, secondo i dettami stabiliti dall'art.17 della legge 689/1981 e s.m.i.
9. Trascorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione a seguito di comunicazione inoltrata da parte dell'organo accertatore della violazione, procede alla riscossione delle somme dovute mediante iscrizione a ruolo secondo i dettami stabiliti dall'art. 22 della Legge 689/1981.

#### **Art. 4 – Responsabilità**

1. L' Associazione RANGERS D'ITALIA LOMBARDIA ONLUS è l'unica responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento della vigilanza prevista nella presente convenzione;
2. A norma dall'art. 18 del D.lgs. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”, garantisce di avere stipulato per i propri volontari inseriti nell'attività di vigilanza copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi;
3. La polizza assicurativa è rilasciata da CATTOLICA ASSICURAZIONE - CATTOLICA&VOLONTARIATO, polizza n. 05103731000047 con scadenza il 29.07.2022 e dovrà essere mantenuta in essere fino alla scadenza della convenzione.
4. L'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità;
5. Gli oneri della polizza assicurativa sono a carico del Comune, ricompresi nel contributo riconosciuto ai sensi del successivo art. 5, come stabilito dal predetto articolo 18, comma 3, del Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs 117.2017 sopra richiamato.

#### **Art. 5 – Oneri a carico del Comune di Sergnano**

1. Il Comune di Sergnano, per lo svolgimento di quanto regolato dalla presente convenzione, si impegna a mettere a disposizione:
  - la cartografia completa del territorio Comunale, se non già in possesso;
  - tutte le informazioni relative alla normativa vigente;

- il materiale informativo/divulgativo che dovesse ritenere utile;
2. Il Comune di Sergnano effettuerà il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'organizzazione e lo svolgimento del servizio di vigilanza e di controllo, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese assicurative e di acquisto e gestione/manutenzione di autovetture, autocarri motocicli, rimorchi, natanti e cicli, spese di formazione ed aggiornamento dei volontari, spese di acquisto e gestione/manutenzione delle attrezzature e dei dispositivi di protezione personale, spese di telefonia fissa e mobile e ponti radio, spese assicurative dei volontari, costi del personale dipendente e/o collaboratori esterni impiegati nei servizi, costi di gestione della sede e di cancelleria, con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.
  3. Il Comune concederà un contributo annuo, che ricomprende tutto quanto indicato al punto precedente, complessivo di € 4.000,00 (euro quattromila/00) che verrà erogato così come segue:
    - € 1.000,00 all'avvenuta sottoscrizione della Convenzione;
    - € 1.000,00 alla scadenza del primo trimestre della durata della Convenzione;
    - € 1.000,00 alla scadenza del secondo trimestre della durata della Convenzione;
    - € 1.000,00 alla scadenza del terzo trimestre della durata della Convenzione;
  4. L'Associazione RANGERS D'ITALIA LOMBARDIA ONLUS si impegna a presentare la rendicontazione delle spese sostenute a cadenza semestrale, unitamente ad apposita Relazione sull'andamento della Convenzione.

#### **Art. 6 – Mezzi ed attrezzature**

1. Le attrezzature e gli automezzi necessari per il servizio di vigilanza quali ad esempio: autovetture, radio, telefoni cellulari, binocoli, divise, macchine fotografiche, etc., sono a carico dell'Associazione.

#### **Art. 7 – Referenti**

1. Il Comune di Sergnano indica quale proprio referente, in ordine alla presente convenzione, il Responsabile del Servizio Polizia Locale nella persona del Dott. Mario Ficarelli;
2. L'Associazione RANGERS D'ITALIA LOMBARDIA ONLUS indica quale proprio referente il Sig. Emmanuele Marziali.

#### **Art. 8 – Durata**

1. La presente convenzione ha validità dal 01.10.2021 e scadenza il 30.09.2022;
2. Ogni modifica o patto aggiunto della presente convenzione deve essere approvato per iscritto da entrambe le parti;
3. L'eventuale rinnovo sarà oggetto di nuova convenzione.

#### **Art. 9 – Risoluzione**

1. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente convenzione in ogni momento, per provata violazione o inadempimento agli impegni assunti. Inoltre, il Comune può risolvere la presente convenzione qualora l'Associazione:
  - violi leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni anche comunali;
  - venga sciolta, ovvero si determini una sostanziale modificazione del suo assetto, tale da fare venire meno il rapporto fiduciario col Comune;
2. La risoluzione è efficace decorsi trenta giorni dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune di Sergnano. In tale caso dovrà essere riconosciuto alla

Associazione RANGERS D'ITALIA LOMBARDIA ONLUS un indennizzo da quantificarsi unilateralmente da parte dell'Ente in relazione alle spese sostenute e anticipate dall'Associazione per adempiere alla presente convenzione.

#### **Art. 10 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16.04.2013 n. 62, il Comune di Sergnano estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a tutti i soggetti e imprese che a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di contratto o incarico operino in favore dell'Amministrazione;
2. Pertanto l'Associazione RANGERS D'ITALIA LOMBARDIA ONLUS si impegna a far rispettare alle proprie guardie volontarie tutte le disposizioni, in quanto compatibili con gli impegni assunti con la presente convenzione, contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il citato D.P.R. 62.2013 nonché a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato dal Comune di Sergnano.

#### **Art. 11- Trattamento dei dati**

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016.679 si informa che i dati forniti nell'ambito della presente convenzione saranno dal Comune di Sergnano trattati esclusivamente per le finalità connesse a tale convenzione. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Sergnano.

#### **Art. 12- Controversie**

1. I rapporti tra Comune e l'Associazione RANGERS D'ITALIA LOMBARDIA ONLUS si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza, buona fede;
2. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere, non definita amichevolmente, verrà deferita al Tribunale Civile di Cremona.

#### **Art. 11- Spese contrattuali**

1. Le spese riferibili alla stipula della presente convenzione sono a carico del Comune di Sergnano.
2. Verrà registrata esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131.1986) ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del D.lgs. 117.2017.

#### **Art. 14- Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non previsto si rimanda al codice civile ed alla normativa vigente;
2. Eventuali novelle normative, troveranno applicazione automatica senza la necessità di operare modifiche ed integrazioni;
3. Le parti danno atto che tutto quanto precede è conforme alla loro volontà.

Letto, confermato e sottoscritto per come segue:

Per il Comune di Sergnano

Per l'Associazione RANGERS D'ITALIA LOMBARDIA ONLUS

**Documento firmato digitalmente**





# COMUNE DI SERGNANO

*Provincia di CREMONA*

## *DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE*

Nr. 119

Del 01/10/2021

### OGGETTO

**APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SERGNANO E L'ASSOCIAZIONE RANGERS D'ITALIA LOMBARDIA ONLUS IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE**

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b> <hr/> Data 01/10/2021  Il Responsabile del Servizio Dott. FICARELLI MARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE e l'attestazione di compatibilità del programma dei pagamenti con le regole di finanza pubblica e con gli stanziamenti di Bilancio, esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b> <hr/> Data 01/10/2021  IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI UBERTI FOPPA BARBARA

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

**PROPOSTA N. 123**

**SEDUTA N.37**



**COMUNE DI SERGNANO**  
**PROVINCIA DI CREMONA**

**DELIBERA GIUNTA COMUNALE**  
**N. 119 del 01/10/2021**

OGGETTO:

**APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SERGNANO E L'ASSOCIAZIONE RANGERS D'ITALIA LOMBARDIA ONLUS IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE**

Il presente verbale viene così sottoscritto:

**FIRMATO**  
**IL SINDACO**  
**Sig. SCARPELLI ANGELO**

**FIRMATO**  
**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
**DOTT. FICARELLI MARIO**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*